

ESCLUSIONE DALLA SCUOLA IN CASO DI MALATTIE INFETTIVE

Gentile collega, egregio collega

La sorveglianza sulle malattie infettive sono misure di salute pubblica indispensabili e di provata efficacia. In Svizzera, la lotta contro le malattie infettive si realizza su svariati fronti: dai provvedimenti adottati negli studi medici (terapia antibiotica, ...) alle disposizioni applicate su tutto il territorio confederato (si pensi alla dichiarazione obbligatoria delle malattie infettive, al sistema Sentinella, ma anche alla promozione delle vaccinazioni o alle misure adottate durante l'emergenza SARS). La Confederazione definisce il quadro e i Cantoni sono chiamati ad adottare i provvedimenti necessari (Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili all'uomo del 18 dicembre 1970 - Legge sulle epidemie). Compete al Medico cantonale la direzione e coordinazione di tali provvedimenti. Il nostro ufficio è attivamente impegnato in questo campo nella gestione del Sistema obbligatorio di dichiarazione sulle malattie infettive, nelle indagini ambientali ed epidemiologiche in caso di focolai infettivi, nella promozione delle vaccinazioni, nella misurazione della copertura vaccinale, nella ricerca e formazione, nell'informazione alla popolazione.

È in questo pacchetto di misure che si inserisce la "Direttiva concernente l'ammissione e l'esclusione degli allievi dalla scuola in caso di malattie infettive" del 3 ottobre 2003. Essa annulla e sostituisce la direttiva del 20 aprile 2000 (vi preghiamo perciò di eliminarla dalla vostra documentazione).

La novità più rilevante è la cancellazione della **varicella** dalla lista delle malattie infettive richiedenti l'esclusione obbligatoria dalla scuola. Questa decisione è scientificamente fondata, infatti:

- la contagiosità della varicella comincia prima della comparsa delle vescicole (da 1-2 a 5 giorni prima) rendendo inefficace la prevenzione di casi secondari attraverso l'esclusione dalla scuola (che per forza di cose avviene soltanto al momento della comparsa dei sintomi);
- la varicella è di solito più grave negli adolescenti ed adulti che nei bambini, e questo lo sanno bene le madri che attendono che il bambino contragga la varicella "così non se ne parla più";
- la varicella negli adolescenti e negli adulti è una preoccupazione reale: le raccomandazioni per la vaccinazione degli adolescenti non ancora immuni (11-13 anni) sono in preparazione (ad esempio tale raccomandazione è già in vigore in Germania). Se l'esclusione dalla scuola fosse davvero efficace, i Cantoni che la attuano dovrebbero vaccinare poi più adolescenti.

Per questi motivi diversi Cantoni, tra cui Argovia, Basilea, Berna e Ginevra, hanno deciso di limitare l'assenza dalla scuola a quel periodo di febbre in cui evidentemente il

bambino sta troppo poco bene per andare a scuola. Con questo cambiamento di strategia il Servizio di medicina scolastica del Cantone Ticino si allinea a quanto accade a livello federale.

Altre novità della modifica della Direttiva sono:

- il periodo di esclusione in caso di **epatite A** si riduce ad una sola settimana (prima 2 settimane), poiché la contagiosità è massima durante l'ultima metà del periodo di incubazione (incubazione che dura in media 28-30 giorni) e continua per pochi giorni dall'insorgenza dell'ittero. Molte infezioni decorrono in forma asintomatica, soprattutto nei bambini, e sono riconoscibili soltanto attraverso i test di funzionalità epatica;
- la decisione di riammettere a scuola un bambino dopo **febbre tifoide** spetta al medico scolastico, almeno 3 colture delle feci devono comunque essere negative;
- in caso di **scarlattina** non è più obbligatorio il rilascio del certificato medico. La terapia antibiotica è necessaria non solo per evitare le complicazioni immunologiche della scarlattina ma anche per ridurre il periodo di contagiosità. Senza antibioterapia questo è di regola di 10-21 giorni, ma in rari casi può durare mesi. Con antibioterapia il bambino non è più contagioso dopo 24 ore, quindi può tornare a scuola.

A complemento dell'informazione ricordiamo che i casi di **difterite** e di **infezione invasiva da meningococco** devono, secondo l'Ordinanza sulle dichiarazioni del 13 gennaio 1999, essere dichiarati entro 24 ore dalla diagnosi al Medico cantonale (durante i fine settimana e i giorni festivi annunciare il caso allo 091 825 5555 - Comando della polizia cantonale). Infine, rammentiamo che la decisione di riammissione alla scuola spetta al medico scolastico, oltre che per i casi di **febbre tifoide** anche per i casi di **difterite**.

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile rivolgersi ai medici scolastici o al Servizio di medicina scolastica (signora A. Galfetti 091/814 3997).

Con i più cordiali saluti.

Il Medico cantonale
I. Cassis

Direttiva concernente l'ammissione e l'esclusione degli allievi dalla scuola in caso di malattie infettive del 3 ottobre 2003

Bellinzona, 10 ottobre 2003